

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
Ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015 per la causale di cui all'art. 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. 34/2020 del 19/05/2020

Nell'ambito delle procedure di consultazione sindacale di cui all'art. 19 D.L. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dall'art. 68 del D.L. 34/2020 del 19/05/2020, in data 29 maggio 2020, con l'utilizzo delle modalità telematiche a causa dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, si sono riuniti i signori:

- per l'azienda **Camst Soc. Coop. a R.L.**

Gabriele Cariani
Massimo Maccaferri

- per la **Filcams CGIL**

Fabrizio Russo
Cinzia Bernardini
Marco Demurtas

- per la **Fisascat CISL**

- per la **Uiltucs UIL**

Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Castenaso, Frazione Villanova, Via B. Tosarelli n. 318 codice fiscale 00311310379 matricole INPS 1300483384 e 1318314496 e con unità produttive multifocalizzate sul territorio nazionale che applica il "CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" e dal "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. **11.743** dipendenti occupati sul territorio nazionale. Camst soc. coop. a r.l. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Cooperativa in seguito alla comunicazione inviata in data 22 maggio 2020 da Camst soc. coop. a r.l., ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di proseguire con l'utilizzo del Fondo Integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto consistente nella determinazione che "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione su tutto il territorio Nazionale, disposta dai D.P.C.M. 23 febbraio 2020, D.P.C.M. 1° marzo 2020, D.P.C.M. 4 marzo 2020, D.P.C.M. 8 marzo 2020, dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, dal D.P.C.M. 1 e 26 aprile 2020 e D.P.C.M. 17 maggio 2020, tutti in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e in osservanza delle norme introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 così come modificato dalla Legge 24 aprile n. 27 e dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 riconducibile all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;

I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state modificate dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;



Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale per evento improvviso e impreveduto che si protrae a seguito all'emanazione dei D.P.C.M. 23 febbraio 2020, D.P.C.M. 1° marzo 2020, D.P.C.M. 4 marzo 2020, D.P.C.M. 8 marzo 2020, dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, dal D.P.C.M. 1 e 26 aprile 2020 e D.P.C.M. 17 maggio 2020, tutti in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 che in virtù della sospensione dei servizi di ristorazione di cui sopra non permettono di adibire nuovamente all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività di ristorazione su tutto il territorio nazionale (allegato 1);

A causa e per tutto il periodo di sospensione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nei locali sopra indicati (allegato 1) sarà temporaneamente sospeso dalla prestazione lavorativa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nel proprio locale/unità produttiva;

Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare gli strumenti disponibili più favorevoli per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:


Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015, con le modalità previste dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 così come modificato dalla Legge 24 aprile n. 27 e dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

La causa per la quale si richiede il Fondo D'Integrazione Salariale è la seguente:
"Emergenza COVID-19 nazionale Art. 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020".

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. Art. 19 del D.L. 18/2020.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal **10 maggio al 13 giugno 2020 inclusi** per n. **1.006** lavoratori e per un numero massimo di **5** settimane, avendo la Cooperativa interamente fruito dei periodi di n. 9 settimane concesse nel precedente accordo, per il personale operante presso i siti/locali produttivi, come risultanti da allegato elenco (allegato 1).

La Cooperativa, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;



In merito a quanto sopra, Camst si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei locali interessati a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale;

In caso di ripresa parziale e/o totale delle attività entro il periodo di sospensione come sopra individuato, i lavoratori destinatari del presente accordo verranno richiamati in servizio, tenuto conto delle norme previste in materia di protezione e sicurezza contenute nei Protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali e recepite nel DPCM del 26 aprile 2020;

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'Art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, le Parti convengono che l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.


Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSA/RSU, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;

Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale, in particolare, in caso di proroga della durata o delle modalità di utilizzo del periodo di FIS, come individuato nel presente accordo, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Camst Soc. Coop a r.l. (Gabriele Cariani)

(Massimo Maccaferri)



Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL (Fabrizio Russo)

Filcams CGIL (Cinzia Bernardini)

Fisascat CISL (Marco Demurtas)

Uiltucs UIL (Gabriele Fiorino)

